



AVV. GIORGIA VENERANDI
VIA COLA DI RIENZO, 297 – 00192 ROMA
TEL. 06.323.44.01 – FAX 06.32.032.59
GIORGIAVENERANDI23@GMAIL.COM

AVV. ANTONELLA FOLLIERI
VIALE DELLE MILIZIE, 38 – 00192 ROMA
TEL. 06.456.74.290 – FAX 06.456.74.297
ANTOFOLLIERI@YAHOO.IT

Commissione Giustizia presso la Camera dei Deputati

Oggetto: analisi della Proposta di Legge Camera dei Deputati n. 1524

ART. 1

Si condivide l’iniziativa di inserire le condotte di *bullismo* nell’ambito del delitto di atti persecutori già punito dall’art. 612-*bis* c.p.; si suggerisce tuttavia di aggiungere la condotta della “prevaricazione”.

Il suggerimento di inserire la condotta della *prevaricazione* risponde a un’esigenza di chiusura e completezza della tipicità normativa.

Con il termine prevaricazione si intende la sopraffazione, l’abuso, la prepotenza e infatti chi prevarica abusa del proprio potere, della propria autorità, della propria influenza per conseguire un fine disonesto o per ottenere vantaggi personali.

Il termine non è sconosciuto alla giurisprudenza.

In particolare, nella giurisprudenza penalistica si è parlato di prevaricazione in tema di reati contro la P.A., laddove si è affermato che il reato di concussione e quello di induzione indebita si differenziano dalle fattispecie corruttive, in quanto i primi due illeciti richiedono, entrambi, una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, idonea, a seconda dei contenuti che assume, a costringere o a indurre l’*extraneus*, comunque in posizione di soggezione, alla dazione o alla promessa indebita, mentre l’accordo corruttivo presuppone la *par condicio contractualis* ed evidenzia l’incontro assolutamente libero e consapevole delle volontà delle parti” (cfr., Cass., 22 settembre 2015, n. 50065).

Si è ancora parlato di prevaricazione a proposito del mobbing in ambito lavorativo, che si fa rientrare ove ne ricorrano i presupposti nel delitto di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), per la cui configurabilità si richiede che la condotta dell’autore debba essere diretta a provocare una pressione morale e psichica nella vittima, risultato di “un complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione” del lavoratore. Per la Corte di Cassazione il fenomeno del mobbing “si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente”; costituisce mobbing la condotta sistematica del superiore gerarchico che agisce nei confronti del lavoratore con reiterati comportamenti ostili di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la

mortificazione morale e la emarginazione del dipendente. Il concetto di prevaricazione è stato ovviamente richiamato anche nell'analisi del delitto di maltrattamenti in famiglia tradizionalmente inteso, che consiste, dal punto di vista oggettivo, in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o anche solo morale, della libertà o del decoro della persona di famiglia in modo tale da rendere abitualmente dolorose o mortificanti le relazioni tra il soggetto agente e la vittima, od ancora in atti che determinano uno stato di avvilitamento o che offendono il decoro e la dignità della persona e che siano comunque espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione ovvero di un vero e proprio sistema di vita di relazione abitualmente doloroso e mortificante consapevolmente instaurato dall'agente: la condotta deve essere abituale con atti che si realizzano in momenti successivi, ma collegati da un nesso di abitudine.

Sembra quindi che il concetto di prevaricazione, in ambito penalistico, venga associato a un concetto di abitudine e reiterazione della condotta, ciò che avviene nelle manifestazioni di bullismo, che possiamo sintetizzare come l'estrinsecazione di una naturale aspirazione alla prevaricazione (antico retaggio della legge del più forte): la prevaricazione dei forti e dei disonesti sui deboli e gli onesti.

Il bullismo è una delle possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti. "Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c'è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare" (Sharp e Smith, 1995).

Al di là delle singole forme di prepotenza, il bullismo può essere descritto secondo le seguenti caratteristiche generali: a) l'intenzionalità: il bullo agisce deliberatamente con l'intenzione di offendere, danneggiare o far del male ad un'altra persona; b) la durata nel tempo: sebbene anche un singolo comportamento possa essere considerato una forma di bullismo, di solito si tratta di atti ripetuti nel tempo e con una certa frequenza; c) la disuguaglianza tra bullo e vittima: il bullo è quasi sempre più forte della media dei suoi coetanei, al contrario, la vittima è più debole dei suoi pari; il bullo di solito è più grande di età rispetto alla vittima. "Ciò significa che esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi" (Il fenomeno del bullismo: conoscerlo e prevenirlo, Telefono Azzurro); d) la mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette; e) il danno per l'autostima della vittima che si mantiene nel tempo e induce il soggetto ad un considerevole disinvestimento dalla scuola e ad un progressivo isolamento. Nei casi più gravi si possono avere anche conseguenze nel medio e lungo termine come l'abbandono scolastico e lo sviluppo di patologie legate alla sfera psichica.

Le manifestazioni di prevaricazione si distinguono in dirette o indirette, quelle dirette possono essere fisiche e verbali. Il bullismo diretto fisico si manifesta in molti modi, per esempio nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere e appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli.

Il bullismo diretto verbale implica azioni come minacciare, insultare, offendere, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro e beni materiali.

Il bullismo indiretto è meno evidente e più difficile da individuare ma altrettanto dannoso per la vittima, è caratterizzato da comportamenti prevaricatori, che trovano nella prepotenza psicologica la loro preponderante espressione. Si tratta di atteggiamenti escludenti, episodi che mirano deliberatamente all'emarginazione dal gruppo dei coetanei, all'isolamento e alla diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima.

Tale ultima tipologia di bullismo, ovvero quello indiretto, come detto, particolarmente subdolo, risulterebbe ad oggi di complessa, se non impossibile, perseguibilità penale.

Il disegno di legge in esame ha l'ambizione di racchiuderli in una sola fattispecie incriminatrice, che a nostro avviso sarebbe più completa con l'inserimento della condotta appunto di "prevaricazione" che racchiude episodi di bullismo diretto fisico e verbale, ma anche e soprattutto quelli più subdoli di bullismo indiretto.

ART. 2

Nessuna osservazione.

ART. 3

La criminalizzazione delle condotte di bullismo ad opera del comma 1 potrebbe innescare una sorta di "effetto boomerang", soprattutto in quei casi, sempre più frequenti, nei quali gli autori degli atti di bullismo siano minorenni infraquattordicenni, come tali completamente non imputabili.

Laddove le manifestazioni criminose si verificano in ambito scolastico, come spesso avviene, ci si chiede chi debba essere ritenuto responsabile e, alla luce dell'art. 40 cpv. C.p., si ritiene che la responsabilità anche penale ricada in capo al Dirigente scolastico e agli insegnanti a conoscenza del fenomeno.

Quindi la conseguenza rischiosa potrebbe essere o la totale omertà da parte della Scuola, per evitare di autodenunciarsi, ovvero l'eccesso di denuncia anche dinanzi a episodi privi di rilevanza penale.

Al fine di evitare tali rischi e la conseguente implosione dell'intero impianto scolastico, abbiamo progettato un metodo mutuando l'esperienza dei modelli organizzativi nelle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

L'idea è dunque quella di imbrigliare all'interno di una "proceduralizzazione" la gestione del fenomeno in ambito scolastico (ma anche, ad esempio, *mutatis mutandis*, in ambito sportivo, all'interno delle Associazioni sportive).

Vero è, infatti, che l'esperienza ci insegna come ciò che manca ad un Preside e agli insegnanti, che si dovessero trovare ad affrontare un episodio di bullismo perpetrato da e ai danni di un proprio alunno, o alunni, sia proprio un sistema di gestione dell'evento che li guidi passo passo verso il miglior risultato possibile. Ad oggi, del resto, ciascun Istituto scolastico è di fatto

impreparato e adotta, quando lo adotta (sic!), un proprio iter, totalmente discrezionale e troppo spesso completamente inefficace nel contenimento del fenomeno.

Ecco che allora diventa chiave disegnare una procedura standardizzata, una sorta di “Codice Etico della Scuola”, esattamente come avviene per i modelli organizzativi di cui al D.Lgs. n. 231/01, che punta l'attenzione sulle modalità di somministrazione della formazione, quale irrinunciabile momento preventivo, nonché ovviamente sulle modalità di gestione dell'eventuale “crisi”, che si verifica, come è chiaro, nel momento in cui possa ritenersi perpetrato, in ambito scolastico o sportivo, un episodio di bullismo.

Per tale via sarà possibile, da un lato, migliorare la preparazione degli insegnanti, ma anche dei genitori e degli alunni (secondo quelli che sono gli standard realizzati dalle scriventi Relatrici), alzando così l'asticella dell'intero sistema scolastico, nonché dell'attuale modello educativo familiare, e dall'altro lato, sarà possibile inibire quell' “effetto boomerang”, cui si è fatto cenno nell'incipit al presente punto.

In particolare, ciò potrà avvenire attraverso la creazione di un'apposita scriminante, prevista *ad hoc* per la Scuola, ovvero per l'Associazione sportiva, che potrà essere invocata ogni qual volta Scuole e Associazioni sportive dimostrino di essere rimaste aderenti al proprio “Codice Etico” e di aver posto in essere tutti i passaggi della procedura in esso tipizzata, evitando per tale via l'applicabilità della posizione di garanzia ex art. 40 cpv C.p., esattamente come avviene in ambito societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01.

ART. 4

Appare certamente lodevole la volontà di prevedere lo svolgimento di un “progetto di intervento educativo che abbia finalità rieducativa e riparativa”, così come testualmente previsto in calce al comma 1 di tale articolo.

E', tuttavia, opinione di chi scrive che sia quantomai opportuno che il legislatore incaricato della modifica valuti attentamente i soggetti cui consegnare tale compito educativo.

L'invito è, dunque, volto a riconsiderare la congruità della scelta fatta ricadere sui Servizi Sociali, ad oggi, per quella che ne è la loro attuale struttura e formazione, evidentemente poco affidabili.

I fatti di cronaca giudiziaria, passando per la Val d'Enza sino ad arrivare al Forteto, solo per citarne due tra i più noti ed atroci, ci impongono massima cautela selettiva nell'individuazione dei soggetti cui affidare la cura educativa dei minori e ci consegnano la fotografia di un corpo di assistenti sociali evidentemente non adeguatamente preparato rispetto al ruolo chiamato a ricoprire.

Si ritiene opportuno operare la selezione nell'ambito di professionisti preparati e specializzati in psicologia, in particolare psicologia dello sviluppo, psicologia di gruppo e delle dinamiche familiari, in comunicazione non violenta, muniti di ogni e qualsivoglia strumento educativo funzionale e necessario all'interazione con soggetti minori.

ART. 5

Laddove venisse accolto il suggerimento delle scriventi Relatrici sul “Codice Etico della Scuola” e sulla procedimentalizzazione della gestione del rischio, andrebbe coordinato con le eventuali modifiche.

ART. 6

Nessuna osservazione.

*** **

Tanto era dovuto come ausilio alla memoria, in merito all'intervento sul Disegno di Legge meglio declinato in oggetto, celebratosi in data 30 Luglio u.s., ore 10:30, presso l'Aula della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Con osservanza.

Roma, 27 Agosto 2019

F.to Le Relatrici

Avv. Giorgia Venerandi

Avv. Antonella Follieri